

Decreto del Ministro dell'interno
16 maggio 1980

**Determinazione delle caratteristiche essenziali
delle urne per la votazione e delle cassetine
per timbri elettorali**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

ART. 1

1. Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto¹.

1 - A norma dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), le urne per la votazione debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. La formulazione dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è riportata in calce alla suddetta norma del D.P.R. 570/1960 [vedasi nota 44 a pag. 75]

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*


**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassetine
per timbri
elettorali**

ART. 2

1. Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70², possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostro di dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una bocsettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

2- Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassette per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Tabella A



L'urna è costruita in legno forte ed è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regolotto ribaltabile.


Per chiudere l'urna occorre:

- a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna; analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto;
- b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandole;
- c) incollare sui due nodi risultanti - in sostituzione di altri sigilli - due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero, nel caso di referendum, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*

**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassetine
per timbri
elettorali**


Tabella A (segue)



Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna alla sospensione delle operazioni di votazione ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, occorre abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide; inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra, alla lettera *c*).

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposita vite con dado ad allettini di cui è munito il fondo.

Tabella B



L'urna è costituita da una scatola in cartone ondulato; il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede e il fondo, recante un foro centrale per il fissaggio dell'urna, sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

L'urna è corredata di una vite con dado ad alette e rondelle per il fissaggio al tavolo della votazione.

Prima della votazione il fondo dell'urna deve essere sigillato dall'esterno sui tre lati apribili con strisce di carta autoadesive; la sigillatura del coperchio deve essere fatta allo stesso modo dopo il fissaggio dell'urna sul tavolo della votazione.


La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta autoadesiva. A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché i bolli dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*

**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassettoni
per timbri
elettorali**

Tabella C



L'urna è costituita da un corpo *a*) in vetro trasparente o in altro materiale, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica, munito di una fessura *b*) per la introduzione delle schede; dai supporti *c*) e *d*) che vanno fissati sul tavolo; il supporto *c*) consente di sollevare il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede votate nell'interno dell'urna; da un coperchio apribile *e*); da occhielli per la chiusura *f*).

L'urna si chiude con una cordicella inserita negli occhielli e quindi annodata e sigillata con strisce di carta gommatà sulle quali devono essere apposte, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti l'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero - nel caso di referendum - dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta gommatà sulla quale vengono apposti il bollo e le firme di garanzia.